

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle esequie di Stato» (1541)
(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	4, 6, 9
DE SABBATA (PCI)	6, 7, 8
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ...	1, 3, 4 e <i>passim</i>
MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parla- mento	2, 3, 4 e <i>passim</i>
MURMURA (DC)	8
SAPORITO (DC)	2, 6, 8
TARAMELLI (PCI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle esequie di Stato» (1541)
(Seguito della discussione e approvazione con mo-
dificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Disciplina delle esequie di Stato», so-
speso nella seduta del 3 aprile 1986.

Comunico che sono stati presentati alcuni
emendamenti e che, per quelli a firma del
Governo, è intervenuto il parere favorevole
della Commissione bilancio e programmazio-
ne economica.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il dis-
egno di legge n. 1541 in esame, relativo alla
disciplina delle esequie di Stato e presentato
dal Governo, prospetta al Parlamento l'esi-
genza di porre a carico dello Stato le spese
funerarie per il decesso del Presidente della
Repubblica, del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Presidente del Senato, del Presi-
dente della Camera e del Presidente della
Corte costituzionale, che decombano sia du-
rante la carica che durante la cessazione
della stessa, nonchè per i Ministri deceduti
durante la permanenza in carica. Inoltre si
fa riferimento ad un'altra categoria di perso-
ne: personalità diverse, cittadini italiani o
stranieri e apolidi che, a titolo diverso, ab-

biano acquisito benemerienze nei confronti del Paese.

Ricordo che nella discussione della precedente seduta sono emersi diversi suggerimenti, in base ai quali ho formulato alcuni emendamenti sostitutivi, sotto il profilo formale più che concettuale, degli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge. Ritengo di aver tenuto conto della sostanza delle osservazioni dei colleghi intervenuti nella discussione e rassegnato pertanto questi emendamenti ai colleghi stessi perchè possano verificare se è stato recepito il loro pensiero, ovvero se intendano modificarli in relazione ai loro punti di vista e in particolare a quello del Governo.

SAPORITO. Signor Presidente, sono d'accordo con le disposizioni, meglio precisate negli emendamenti del collega Garibaldi, di cui agli articoli 1 e 2, secondo le quali si rendono obbligatorie per lo Stato le spese funerarie per una determinata serie di personalità pubbliche o di personalità che abbiano reso particolari meriti alla Nazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in base al quale è prevista la possibilità di assumere tali spese anche per funerali di cittadini, italiani e stranieri, o di apolidi caduti nell'adempimento di un dovere «pubblicistico» o vittime di azioni criminose terroristiche o mafiose, devo far presente che esistono provvedimenti legislativi che concedono somme per tali categorie di persone. La mia perplessità è la seguente: le disposizioni di cui all'articolo 3 sono alternative o cumulative con benefici di questa natura?

PRESIDENTE. Sono aggiuntive.

SAPORITO. In questo caso, secondo me, è eccessivo dare una rilevante somma ai familiari di una vittima del dovere, assumendo anche l'onere delle spese funerarie. Esiste un problema di alternanza o di cumulo dei due benefici.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a nome del Governo dichiaro di accettare la sostanza degli emendamenti del relatore, sia pure con qual-

che formulazione diversa che mi permetterà di illustrare nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Per quanto riguarda l'articolo 1, nella scorsa seduta è stato sollevato un problema di precedenza protocollari, che sono indubie, anche se in questo ambito un problema del genere può essere poco opportuno. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera hanno precedenza rispetto al Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto propongo di formulare l'articolo 1 secondo il seguente ordine: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e poi, in ordine alfabetico, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. In tal modo si risolve questo piccolo problema, che pure ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a riformulare l'ordine delle personalità indicate, nel senso appena esposto.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio, dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di altre personalità politiche o amministrative che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché quelle per i funerali di cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze per ragioni di ordine culturale, scientifico, sociale e sportivo nei confronti della Nazione italiana.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo propone la seguente formulazione, che nella sostanza collima con quanto propone il relatore Garibaldi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di alte personalità politiche o amministrati-

ve che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché quelle per i funerali di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano acquisito particolari benemeritenze per ragioni di ordine culturale, scientifico, sociale e sportivo nei confronti della Nazione italiana». Questa formulazione non è molto diversa da quella proposta dal senatore Garibaldi, ma mi sembra più sintetica.

Vorrei far osservare al senatore Saporito che — secondo me — si tratta di tre diversi aspetti del problema: nel primo rientrano i casi affrontati dalla cosiddetta «legge Bacchelli», il secondo riguarda le vittime del terrorismo ed infine vi sono le personalità di Stato che hanno acquisito particolari benemeritenze.

PRESIDENTE. Propongo che nell'articolo 2 venga evitata la specificazione di «personalità politiche o amministrative», per permettere così anche ad altre persone di essere onorate con questo tipo di funerali.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Vorrei dare lettura del mio emendamento all'articolo 2: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi al Paese, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali».

È inutile — a mio avviso — mettere la parola «altre» prima di «personalità», perchè le prime sono specificate nell'articolo 1. Ho ripreso poi la formulazione dell'articolo 1 della cosiddetta «legge Bacchelli» per tentare di dare un minimo di omogeneità formale nell'ambito della legislazione. Ho quindi introdotto la parola «Paese» in luogo di «Patria», anche perchè gli apolidi non hanno patria ed io ho appunto aggiunto quest'ultima categoria ai cittadini italiani o stranieri.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Sono pronto ad accettare il suo emendamento, ritirando conseguentemente quello

da me proposto, chiedendole però di lasciare la dizione «Patria». Si tratta infatti di due casi distinti, il primo riguarda personalità italiane che abbiano reso particolari servizi alla Patria e il secondo caso si riferisce a cittadini stranieri o apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana.

BIGLIA. Sugerirei di indicare che i funerali debbano essere eseguiti in Italia.

PRESIDENTE. Ma se questi stranieri hanno illustrato il nostro Paese non devono per forza essere seppelliti in Italia.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore, così come ulteriormente modificato e di cui do lettura: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonchè di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dei cittadini italiani, stranieri, o apolidi, vittime del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, comune o politica.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 3: «Con le stesse modalità di cui all'articolo 2 e in assenza di diverso avviso degli aventi titolo, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di

cittadini italiani e stranieri o di apolidi caduti nell'adempimento di un dovere «pubblicistico» o vittime di azioni criminose terroristiche interne od internazionali ovvero poste in essere da strutture delinquenziali fondate sulla intimidazione del vincolo associativo nei confronti degli aderenti come dei soggetti esterni».

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Sono contrario alla indicazione da parte del senatore Garibaldi degli aventi titolo, perchè l'identificazione non è facile; sarà il Consiglio dei ministri a valutare la situazione. Inoltre, anche se in passato si è verificato il caso di un rifiuto dei familiari, non penso sia necessario esplicitare questa fattispecie nella legge, ma sarà sufficiente lasciarla ad una valutazione discrezionale.

Sono poi contrario all'introduzione della parola «pubblicistico» ed inoltre credo che la dizione «azioni terroristiche o di criminalità organizzata» sia comprensiva di tutte le possibilità.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

«Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani, stranieri, o apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata».

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento. Del resto volevo soltanto sintetizzare i risultati del precedente dibattito.

BIGLIA. Concordo con gli emendamenti presentati dal Governo, anche se mi preoccupa la motivazione che è stata addotta alla soppressione dell'inciso, che era contenuto nella formulazione proposta dal relatore, riguardante il consenso degli aventi titolo. Mi preoccupa, cioè, il fatto che la motivazione consista nell'assicurazione che il Consiglio dei ministri valuterà l'eventuale opposizione dei familiari e ne terrà conto. Tale motivazione sembra significare che nel caso dell'articolo 1, invece, non si terrà assolutamente

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

conto dell'eventuale opposizione degli aventi diritto. Occorre, quindi, chiarire questo punto. Se si interpreta l'articolo 1 nel senso che la ragione di Stato prevale anche sulla volontà dei familiari, allora occorre che ciò sia detto chiaramente in modo da evitare equivoci. Infatti, l'aver previsto soltanto in questo articolo il consenso degli aventi titolo farebbe proprio pensare che tale consenso è irrilevante nell'ipotesi dell'articolo 1. Pertanto, sono d'accordo con la soppressione dell'inciso in parola, ma non ritengo soddisfacente la motivazione addotta dal Ministro. La motivazione dovrebbe, a mio avviso, consistere — come nel caso dell'articolo 1 — nel fatto che è implicito che la volontà dei familiari prevale sulla ragione di Stato. Adesso, invece, ci si sente dire il contrario. Occorre prestare attenzione a questo fatto perchè poi nell'interpretazione delle norme di legge si risale anche all'intenzione del legislatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

«Art. 3.

1. Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata».

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri o di apolidi, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei ministri è preceduta dal parere del Ministero degli affari esteri.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, proposto dal relatore, tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri o di apolidi, ai sensi degli articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro degli affari esteri».

Il secondo emendamento è stato presentato dal Governo e tende anch'esso a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri o di apolidi, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Per quanto riguarda l'articolo 4 il Governo propone che, ai fini della assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri o di apolidi, la deliberazione sia adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Certamente l'emendamento del senatore Garibaldi è stato dettato dalla considerazione che, trattandosi di cittadini stranieri o di apolidi — a mio avviso questi ultimi andrebbero esclusi — potrebbe sorgere un problema, la cui competenza è certamente del Ministro degli esteri, di valutazione della opportunità che il funerale avvenga in quanto funerale di Stato.

Per cercare di risolvere il problema, alla fine della precedente seduta si era giunti alla formulazione proposta dal relatore, secondo la quale la deliberazione del Consiglio dei

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

ministri dovrebbe essere preceduta dal parere del Ministro degli affari esteri. Dopo aver valutato attentamente il problema, il Governo ritiene che il diritto di proposta debba continuare a risiedere nel Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

SAPORITO. Vorrei osservare semplicemente che a mio parere, da un punto di vista terminologico, non è esatta l'espressione «cittadini stranieri». I due termini «cittadini» e «stranieri» sono fra loro in contrasto. Si potrebbe, se mai, dire «cittadini di nazionalità diversa dall'italiana».

PRESIDENTE. La nazionalità è un altro concetto.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento da me presentato e dichiaro di accettare la formulazione dell'articolo 4 proposta dal Governo.

DE SABBATA. Desidero osservare che nella fattispecie non mi sembra sia il caso di prevedere anche i funerali degli apolidi.

BIGLIA. Potrebbe esserci il caso dell'apolide che notoriamente sia considerato di una certa nazionalità.

DE SABBATA. In questo caso, il Ministro degli affari esteri, che è membro del Consiglio dei ministri, potrà esprimere le sue osservazioni sul caso specifico.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. In merito alla soppressione del riferimento agli apolidi mi rimetto alla Commissione.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Il relatore si esprime in senso favorevole al suggerimento del senatore De Sabbata di eliminare il riferimento agli apolidi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 presentato dal Governo che, in seguito al suggerimento

del senatore De Sabbata, risulta così formulato:

«Art. 4.

1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

È approvato.

Passiamo all'articolo 5.

Art. 5.

1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e tumulazione della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia saranno stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrà anche stipulare con agenzie funebri di provata serietà convenzioni per provvedere direttamente alla esecuzione del servizio secondo modalità prestabilite.

A questo articolo è stato presentato, da parte del relatore, il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 5.

1. Nelle spese per i funerali sono comprese quelle funerarie, di trasporto, di inumazione, tumulazione, cremazione o imbalsamazione; il loro ammontare è stabilito nel decreto con cui esse sono assunte a carico dello Stato. Le modalità della cerimonia funebre sono stabi-

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

lite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Ritengo di aver già illustrato l'emendamento in questione nel corso del mio precedente intervento.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Rispetto a questo emendamento, di cui si condividono le finalità, l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio propone di sostituire la parola «tumulazione» con la parola «sepoltura», osservando che, non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista lessicale tale termine sarebbe da preferire. Io stesso ho consultato ieri sera il Dizionario enciclopedico Treccani e ho trovato che la voce sepoltura, secondo la storia delle religioni, si riferisce a diversi tipi di rituale a seconda delle popolazioni e delle confessioni religiose.

Per i Parsi, ad esempio, significa l'abbandono su un alto edificio; per altri popoli, l'abbandono nel bosco o la cremazione con lo spargimento delle ceneri. Mi sembra, quindi, che la parola sepoltura abbracci tutte le varie ipotesi in quanto da un punto di vista lessicale, per quel poco che ho potuto indagare, con tale termine si intende qualsiasi forma di onoranza funebre, compresa l'imbalsamazione.

Per quanto riguarda il secondo comma, è opportuno, invece, sopprimere la seconda parte; pertanto tale comma dovrebbe assumere il seguente tenore: «Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Desidero portare a conoscenza dei colleghi il fatto che i regolamenti di polizia mortuaria degli anni 1880, 1942 e 1975 prevedono, nel momento in cui caratterizzano e definiscono i compiti delle strutture deputate alle procedure mortuarie, varie e differenziate ipotesi. Innanzitutto quella dell'inumazione, a proposito della quale si definiscono le caratteristiche indispensabili delle casse di legno, e

poi quelle della tumulazione, per la quale si stabilisce che si debbano usare casse di zinco saldate in un certo modo e provviste di appositi sfiatatoi, della cremazione, per la quale è richiesto un certificato dell'ufficiale sanitario che garantisca che la morte non è imputabile a reato, della imbalsamazione, per la quale è richiesto un certificato dell'ufficiale sanitario e, contestualmente, il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Sono previste, quindi, quattro fattispecie, che il legislatore si è preoccupato di individuare e per le quali ha stabilito una serie di adempimenti differenziati.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Se mi consente, senatore Garibaldi, al di là del regolamento richiamato, la parola sepoltura, come ho potuto accertare, dal punto di vista filologico è onnicomprensiva di qualsiasi forma di onoranza funebre. Quindi nella mia proposta rientrerebbe anche l'ipotesi di una futura forma religiosa di onoranza funebre oggi non riconosciuta.

DE SABBATA. Signor Presidente, desidero esprimere le ragioni per cui sono d'accordo con il Governo per la parola sepoltura.

In primo luogo, il provvedimento deve avere una dignità di linguaggio che a mio avviso è quella espressa dal Ministro.

In secondo luogo, il relatore stesso ha offerto tutte le ragioni a vantaggio di questa conclusione in quanto il regolamento richiamato, dettando norme di carattere sanitario, deve necessariamente prendere in esame le varie forme di sepoltura separatamente. In questo provvedimento però si dispone che lo Stato assume le spese funerarie nelle varie forme di sepoltura. Quindi questa formulazione mi sembra più corretta.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento e dichiaro di essere favorevole a quello del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a sostituire la parola «tumulazio-

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

ne» con la parola «sepoltura» al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole: «che potrà anche stipulare con agenzie funebri di provata serietà convenzioni per provvedere direttamente alla esecuzione del servizio secondo modalità prestabilite», di cui al secondo comma, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5-bis.

1. «Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali del Presidente del Senato della Repubblica senatore Tommaso Morlino e del ministro per le politiche comunitarie onorevole Loris Fortuna».

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Purtroppo l'emendamento si illustra da sè, prevedendo l'applicazione delle dispo-

sizioni di cui al disegno di legge per le spese funerarie del Presidente del Senato della Repubblica, senatore Tommaso Morlino, e del ministro per le politiche comunitarie, onorevole Loris Fortuna. Si tratta di due casi previsti dal disegno di legge all'articolo 1, che essendosi verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, dovrebbero dar luogo ad un provvedimento legislativo apposito.

DE SABBATA. Non possiamo far riferimento all'articolo 1, senza specificare i nomi, ma magari prevedendo una decorrenza?

MURMURA. Si può anche fare riferimento ad un'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

DE SABBATA. Potremmo formulare l'articolo stabilendo che le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, rispetto ai quali non si sia già provveduto con apposito provvedimento legislativo.

SAPORITO. C'è pericolo che, per raggiungere lo stesso effetto, stabiliamo una norma eccessivamente imprecisa. A mio avviso dobbiamo lasciare nome e cognome.

PRESIDENTE. Non si allargano i casi, poichè si fa riferimento alle cariche.

MAMMÌ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non possono avere effetto retroattivo per ipotesi diverse da quelle contemplate. Con l'emendamento presentato dal Governo si fa riferimento alle ipotesi medesime verificatesi prima dell'approvazione del provvedimento in esame. Possiamo prevedere il termine del 1° gennaio 1983, formulando l'articolo nel seguente modo:

«Art. ...

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle per-

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

sonalità di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1983».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, nel testo formulato adesso dal Ministro.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato, da parte del Governo, il seguente emendamento sostitutivo:

«Art. 6.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si provvede mediante prelevamento del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Per quanto riguarda la copertura fi-

nanziaria, devo far presente che le spese derivanti dall'applicazione del provvedimento, da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sono più imprevedute, ma valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986. Pertanto ho proposto una formulazione più precisa dell'articolo, sul quale peraltro è intervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e programmazione economica.

In effetti, le spese previste per il 1986 sono valutate nella cifra di 22 milioni, cioè la somma utilizzata per i due funerali di cui abbiamo appena parlato.

TARAMELLI. Perché non può rimanere il vecchio testo? Avendo introdotto le precedenti modifiche, mi sembra superfluo sostituirlo.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Perché i 22 milioni riguardano spese già effettuate e quindi non imprevedute. Questo emendamento lo avevamo già presentato nella precedente seduta e la Commissione bilancio lo ha accettato esprimendo parere favorevole.

PRESIDENTE. Abbiamo introdotto una spesa ulteriore non prevista dalla legge. I due casi particolari del senatore Morlino e dell'onorevole Fortuna non erano previsti nella precedente legge.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo proposto dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIGLIA. Mi asterrò dal votare questo disegno di legge per due motivi. Innanzitutto perché mi sembra che non debba essere necessaria una legge dello Stato per provvedere ad un atto amministrativo, qual è l'erogazione di fondi, che poteva trovare giustificazione in capitoli di bilancio già esistenti.

1^a COMMISSIONE

85° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

In secondo luogo, perchè ho il timore che questa legge scavalchi l'eventuale volontà contraria delle famiglie, mentre — secondo me — la ragione di Stato non deve prevalere in certi casi.

PRESIDENTE. Mi astengo dal votare questo disegno di legge.

Poiche nessun altro domanda di parlare

per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,00.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DoTT. ETTORE LAURENZANO